

REGOLAMENTO DEL MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO ALLA PRODUZIONE DI VIGNOLA

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della VIGNOLA PATRIMONIO con delibera del 20 ottobre 2020

INDICE

- ART. 1 - DEFINIZIONE DI MERCATO ALL'INGROSSO ALLA PRODUZIONE
- ART. 2 - GESTIONE DEL MERCATO
- ART. 3 - COMITATO DEL MERCATO
- ART. 4 - FUNZIONE E COMPITI DEL COMITATO DEL MERCATO
- ART. 5 - DIRETTORE DEL MERCATO
- ART. 6 - COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO
- ART. 7 - PERSONALE ADDETTO AL MERCATO
- ART. 8 - RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI
- ART. 9 – SERVIZI A CARICO DELL'ENTE GESTORE
- ART.10 - SERVIZI COLLATERALI A CARICO DEI CONCESSIONARI
- ART.11 - VIGILANZA IGIENICO - SANITARIA
- ART.12 - SERVIZI DI PESATURA E DI VERIFICA PESO
- ART.13 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
- ART.14 - CORRISPETTIVI E TARIFFE
- ART.15 - ORARIO E CALENDARIO
- ART.16 - VENDITORI E COMPRATORI
- ART.17 - RESPONSABILITA'
- ART.18 - CONCESSIONI
- ART.19 - TERMINE DELLE CONCESSIONI
- ART.20 - REVOCA DELLE CONCESSIONI
- ART.21 - CARATTERE DELLE CONCESSIONI
- ART.22 - GESTIONE DEL PUNTO VENDITA
- ART.23 - MINIMI DI ATTIVITA'
- ART.24 - DISCIPLINA DEGLI OPERATORI E DEL PERSONALE DA ESSI DIPENDENTE
- ART.25 - REQUISITI SANITARI DEL PERSONALE ADDETTO AL MERCATO
- ART.26 - VENDITA DEI PRODOTTI
- ART.27 - VENDITA PER CONTO
- ART.28 - CERTIFICAZIONI PER DERRATE NON AMMESSE ALLE VENDITE O DEPERITE
- ART.29 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

ART.30 - ORDINE INTERNO

ART.31 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E AMMINISTRATIVI

ART.32 - NORMA TRANSITORIA

ART.33 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - DEFINIZIONE DI MERCATO ALL'INGROSSO ALLA PRODUZIONE.

Il mercato all'ingrosso alla produzione di Vignola è costituito dai locali, dalle aree, e dalle attrezzature messi a disposizione degli operatori economici nonché dai servizi necessari per il funzionamento del mercato stesso siti in Vignola, Via dell'Agricoltura, (di seguito Mercato) di proprietà della Vignola Patrimonio Srl, società unipersonale, con sede in Vignola (MO) e soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Vignola, avente numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 03238600369 (di seguito Ente Gestore).

Per mercato all'ingrosso alla produzione si intende quello in cui le derrate ortoflorofruttilicole, prodotte in zone tipiche, sono vendute direttamente dai produttori, da cooperative tra produttori o loro consorzi o per conto degli stessi (di seguito Mercato).

ART. 2 - GESTIONE DEL MERCATO

Il Mercato è gestito dall'Ente Gestore secondo le norme di cui alla Legge Regionale n. 1 del 19.1.1998, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART 3 – COMITATO DEL MERCATO

Presso il mercato è istituito un Comitato del mercato (di seguito Comitato).

Il Comitato è presieduto dal Direttore del mercato.

Il Comitato, le cui funzioni sono quelle indicate nel successivo art. 4, è composto dai seguenti membri:

- Direttore del mercato;
- due rappresentanti delle Associazioni di categoria dei produttori maggiormente rappresentative;
- due rappresentanti dei concessionari del mercato;

Il Comitato dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati. Il primo Comitato deve essere costituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare e rappresentanti di altre categorie interessate. Un incaricato, di volta in volta nominato dal Comitato, funge da segretario e redige i verbali delle riunioni. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal segretario, saranno trascritti in apposito libro tenuto a cura del Presidente.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Comitato.

Il Comitato presenta, a chiusura della stagione commerciale, una relazione in merito all'andamento della stagione stessa, all'Ente gestore.

ART. 4 - FUNZIONAMENTO E COMPITI DEL COMITATO DEL MERCATO

Il Comitato di cui al precedente art. 3 è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne venga avanzata richiesta da almeno due componenti.

Gli inviti per le riunioni, recanti l'ordine del giorno, da tenersi nel territorio della provincia di Modena, devono pervenire ai membri del Comitato almeno tre giorni prima dalla data di convocazione, salve eventuali convocazioni d'urgenza da inviare con preavviso di ventiquattro ore.

La partecipazione al Comitato è gratuita.

La decadenza, per qualunque ragione, di uno o più componenti il Comitato non sarà motivo di decadenza dei componenti in carica. I Componenti decaduti dovranno essere sostituiti dai soggetti che li avevano nominati nei quindici giorni successivi alla comunicazione che il Direttore del mercato provvederà ad inviare agli interessati con sollecitudine. Se decadono la maggioranza dei componenti il Comitato, quelli in carica provvederanno alle attività ordinarie fino a quando non sia ricostituita almeno la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Comitato sia carente di uno o più componenti per oltre sessanta giorni, il Direttore del mercato provvederà a darne formale comunicazione all'Ente gestore.

I membri del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.

Il Comitato, regolarmente convocato, sarà legittimamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni dovranno essere pubblicate all'interno del mercato e sul sito del Comune di Vignola.

Il Comitato del mercato decide circa:

- la sospensione di ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini e punti di vendita.
- orari e calendari delle operazioni di mercato;
- tariffe dei servizi di mercato;
- criteri per eventuali sub-concessioni e per l'assegnazione dei punti vendita.

Il Comitato esprime preventivamente il proprio parere, se richiesto, su:

- modifiche da apportare al presente regolamento di mercato, per il più aderente funzionamento del Mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che vi si debbono svolgere;
- istituzione di nuovi servizi di mercato;

Il Comitato formula proposte su:

- modifiche e miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del Mercato, ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario.

Il Comitato esercita inoltre ogni altra attribuzione prevista dal presente regolamento e deve esprimere il proprio parere entro quindici giorni dalla data della richiesta.

ART. 5 - DIRETTORE DEL MERCATO

Al Mercato è preposto un Direttore del mercato, nominato dall'Ente gestore, che sovrintende al regolare funzionamento di tutti i servizi, in adempimento alle deliberazioni dell'Ente gestore ed in ottemperanza alle disposizioni di Legge e di regolamento.

Per la nomina è richiesto il titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore in materie attinenti all'agroalimentare e/o all'ambito giuridico-amministrativo, oltre ad una adeguata professionalità conseguita in precedenti esperienze professionali.

ART. 6 - COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO

Il Direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del Mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di Legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dai competenti organi dell'Ente gestore ed alle decisioni adottate dal Comitato nell'ambito della propria competenza.

ART. 7 - PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

Il Direttore del mercato può essere coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da personale in relazione alle effettive necessità del Mercato.

ART. 8 - RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI

Nel Mercato debbono essere effettuate rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme di Legge vigenti.

La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel Mercato. Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè l'indicazione esatta della specie merceologica (varietà, qualità, ecc.), della quantità, della provenienza e del destinatario.

L'accertamento relativo ai prezzi viene effettuato giornalmente dalla direzione del Mercato, a mezzo di personale qualificato, mediante il metodo della rilevazione e/o dell'intervista. Il prezzo deve essere riferito alla quantità, specie, varietà e qualità dei prodotti.

La rilevazione deve basarsi sui prezzi reali praticati, riferiti al prodotto al netto di tara.

La direzione del Mercato ha la facoltà di utilizzare gli atti ed i documenti attinenti alle vendite per fini statistici.

I dati individuali rilevati, sono soggetti alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati.

I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, devono essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

ART. 9 - SERVIZI A CARICO DELL'ENTE GESTORE

L'Ente gestore provvede, direttamente o con affidamento a terzi, ad assicurare i servizi di bar, ristoro ed eventuali altri servizi ausiliari se ritenuti complementari all'attività del mercato

ART. 10 - SERVIZI COLLATERALI A CARICO DEI CONCESSIONARI

I concessionari, a cui l'Ente gestore potrà affidare le attività commerciali, devono garantire, direttamente o con sub-concessione, i seguenti servizi:

- 1) servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
- 2) servizio di pulizia del mercato;
- 3) servizio frigorifero;
- 4) servizio di presa e consegna di containers e imballaggi;

Eventuali altri servizi ausiliari del mercato di iniziativa dei concessionari devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore e/o dal Comitato.

ART. 11 - VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti immessi nel mercato provvede il competente Servizio "Igiene Pubblica" dell'Azienda U.S.L., facendo osservare le norme vigenti e quelle impartite dalle competenti autorità anche in materia di igiene del suolo, dell'abitato e delle attrezzature.

I detti organi, accertata la non idoneità all'alimentazione di determinate partite di prodotti, ne dispongono la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce ed alla direzione del mercato.

L'Ente gestore pone a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il Direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria.

ART. 12 - SERVIZIO DI PESATURE E DI VERIFICA DI PESO

All'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica peso.

La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulla esattezza delle pesature.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- perfettamente regolati e verificati prima di essere utilizzati;
- bene in vista ai compratori.

Prima di iniziare la pesatura, l'incaricato del servizio deve accuratamente verificare e campionare la pesa stessa. Dei guasti o del cattivo funzionamento deve essere immediatamente informata la direzione.

Delle eventuali divergenze o dei reclami deve essere sollecitamente informata la direzione.

ART. 13 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO

Le operazioni di scarico, carico e trasporto all'interno del Mercato, possono essere svolte direttamente dai concessionari che possono darle a sua volta in sub-concessione. Nell'ambito dei punti di vendita loro assegnati, i concessionari possono svolgere le operazioni di scarico e carico personalmente o a mezzo di propri dipendenti o collaboratori. I concessionari di punti di vendita nel mercato che intendono avvalersi di personale proprio debbono darne comunicazione alla direzione del mercato prima dell'inizio della stagione commerciale. I facchini, per essere ammessi ad esercitare l'attività, dovranno essere in regola con la legislazione vigente in materia. A tal fine dovranno essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato e della certificazione prevista dal D.P.R. n.342/94, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il servizio di facchinaggio sarà pagato per i servizi effettivamente svolti, secondo le tariffe che vengono comunicate alla direzione del mercato all'inizio di ogni stagione. Gli addetti al servizio in parola sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico ed il trasporto all'interno del mercato; non possono imporre la loro opera nè possono rifiutarla quando ne siano richiesti. Ad essi è altresì vietato avere collaborazioni di altre persone nel disimpegno delle loro attività; devono altresì dimostrare di avere provveduto a regolare ad ogni effetto la propria posizione assicurativa e previdenziale nonché di essere adeguatamente assicurati per danni eventualmente arrecati a cose e persone nell'esercizio delle proprie mansioni.

Durante la loro permanenza nel mercato all'ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme. Tale uniforme deve essere a norma di Legge in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro. I facchini possono liberamente unirsi in cooperative, carovane o gruppi di lavoro secondo le leggi vigenti.

ART. 14 - CORRISPETTIVI E TARIFFE

I corrispettivi di uso della struttura del mercato e delle attrezzature pubbliche, sono deliberate dal Comitato, sentito il parere dell'Ente gestore ed approvate nei modi di Legge. Le tariffe anzidette sono, a cura della direzione del Mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel Mercato possano prenderne visione. Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiori a quelli stabiliti dal presente articolo o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

ART. 15 - ORARIO E CALENDARIO

L'orario ed il calendario del mercato sono fissati dalla direzione del Mercato, sentito Il Comitato e vengono affissi all'ingresso del Mercato. L'inizio della contrattazione è annunciato con apposita segnalazione. Nell'ambito del Mercato all'ingrosso, il Direttore del mercato può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni.

ART. 16 - VENDITORI E COMPRATORI

Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal Direttore del mercato previo accertamento dell'appartenenza alle categorie di cui all'art. 10 della Legge Regionale n. 1 del 19.1.1998, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il possesso dei requisiti può essere attestato mediante la presentazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritto dall'interessato, ai sensi della Legge 4.1.1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

E' inoltre ammessa, ai sensi di legge e nei casi espressamente previsti, la presentazione di una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione.

In ogni caso i produttori debbono allegare annualmente il piano colturale e, limitatamente alle associazioni e alle cooperative dei produttori, l'attestazione della zona territoriale di appartenenza.

Il Direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposita tessera individuale numerata.

Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.

Avverso la mancata ammissione al mercato è possibile il ricorso all'Ente gestore che, sentito il Comitato, decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo. Trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorrente non avrà facoltà di accesso al mercato.

Il Direttore del mercato può autorizzare l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

ART. 17 - RESPONSABILITA'

Salve e impregiudicate le responsabilità di Legge, l'Ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanza o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori e ai frequentatori del Mercato.

Gli operatori, i facchini e i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del Mercato, e comunque all'Ente gestore.

A loro carico il Direttore del mercato può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

ART. 18 - CONCESSIONI

Alle concessioni possono accedere tutti gli operatori previsti dall'art. 10 della Legge Regionale n. 1 del 19.1.1998, e successive modificazioni ed integrazioni.

La concessione è rilasciata dal Direttore del mercato sulla base di apposita delibera dell'Ente gestore. Gli interessati dovranno presentare domanda nei termini e con le modalità previste dall'Ente gestore. Le concessioni, la cui durata sarà fissata dall'Ente gestore, avranno preferibilmente scadenza contemporanea, qualunque sia la data di inizio. L'Ente gestore determina il numero delle concessioni a cui affidare la vendita dei prodotti.

La scelta dei concessionari sarà fatta in base a graduatorie formulate sulla base dei criteri approvati dall'Ente gestore, criteri sui quali dovrà esprimere un parere preventivo il Comitato.

ART. 19 - TERMINE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni cessano:

- a) alla scadenza del periodo previsto;
- b) per il fallimento dichiarato a carico del concessionario;
- c) per scioglimento della società concessionaria.

ART. 20 - REVOCA DELLE CONCESSIONI

Il Comitato dovrà revocare le concessioni o sub-concessioni:

- 1) a chi ha riportato una condanna a una pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
- 2) a chi è sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- 3) a chi venga condannato per due volte, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per delitti in tema di:
 - a) inadempimenti di contratti di pubbliche forniture;
 - b) frode nelle pubbliche forniture;
 - c) contraffazioni, alterazioni o uso illecito di segni distintivi;
 - d) frode nell'esercizio del commercio;
 - e) vendita di prodotti con segni mendaci;
 - f) frodi e sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti.

La concessione o eventuale sub-concessione sarà revocata inoltre nei seguenti casi:

- 1) inattività completa per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dall'Ente gestore sentito il Comitato;
- 2) accertate scorrettezze commerciali;
- 3) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti e alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del Mercato;

- 4) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il servizio;
- 5) inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente.

La revoca è dichiarata dall'Ente gestore, sentito il Comitato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile o penale.

Il Comitato deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ART. 21 - CARATTERE DELLE CONCESSIONI

Qualora la concessione sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, subordinatamente all'autorizzazione del Direttore del mercato e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

La morte del concessionario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nella concessione fino alla scadenza qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel Mercato. In caso diverso gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

Nel caso in cui il decesso comporti lo scioglimento della società, il socio superstite può chiedere al Direttore del mercato di continuare nella concessione fino alla scadenza.

Il decesso del concessionario, come di soci delle ditte concessionarie, deve essere comunicato immediatamente al Direttore del mercato.

Qualora la persona fisica concessionaria intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che la concessione sia trasferita alla società fino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda all'Ente gestore, il quale può autorizzare il trasferimento della concessione alla società, purchè questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, fiscali, finanziari, comportamentali e commerciali, della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato, e purchè il rappresentante legale ed i componenti gli organi sociali della stessa siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse. Nella domanda di autorizzazione devono essere specificati i nominativi dei soci e degli organi sociali proposti ed i requisiti da questi posseduti per l'esercizio dell'attività commerciale in mercato.

I concessionari che intendono apportare variazioni (recesso e/o immissione di soci, variazione alla ragione sociale, ecc.) dovranno chiedere preventiva autorizzazione all'Ente gestore, precisando sempre i requisiti che i neo-soci e/o componenti gli organi sociali possiedono per l'esercizio dell'attività commerciale.

La costituzione di società o le variazioni nei componenti degli organi sociali o soci senza la prescritta autorizzazione determinerà la revoca della concessione ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento.

Nel caso in cui due o più ditte concessionarie intendano unificare le loro attività attraverso la costituzione di società o di altre forme associative, l'Ente gestore può sempre autorizzare l'unificazione e, in relazione alle quantità commercializzate dagli interessati ed alla disponibilità di spazi di vendita, assegnare alla nuova società o associazione due o più spazi di vendita contigui. La nuova concessione comporta la rinuncia delle singole concessioni in atto nonché la nuova assunzione di tutte le responsabilità, gli impegni e la condizione prevista dal presente regolamento.

ART. 22 - GESTIONE DEL PUNTO VENDITA

Il servizio di vendita deve essere gestito dall'intestatario della concessione o da un unico sub-concessionario, individuato con il provvedimento di sub-concessione.

La sostituzione della gestione del servizio di vendita e la coadiuvazione non autorizzata comportano rispettivamente la revoca o la sospensione della concessione ai sensi del presente regolamento.

Ogni concessionario o sub-concessionario deve indicare chiaramente, sulla testata dell'accesso al rispettivo spazio adibito alla mostra dei prodotti, il proprio nome, cognome e indirizzo o la ditta con la relativa sede; le società debbono indicare la ragione o la denominazione sociale con la specificazione del nome ed indirizzo del legale rappresentante.

Gli assegnatari debbono curare che gli spazi ad essi assegnati e che gli annessi siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

I rifiuti debbono essere, a cura degli interessati, raccolti in appositi recipienti per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato.

Gli spazi assegnati per la vendita debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. E' tassativamente vietato adibirli a deposito di imballaggi vuoti.

Durante le ore di chiusura del mercato nessuno può rimanere nelle aree di vendita salvo speciale permesso scritto rilasciato dal Direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

Non è consentito installare nelle aree di vendita impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità senza la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore.

ART. 23 - MINIMI DI ATTIVITA'

Il Comitato fissa i minimi di attività annuali per il servizio di vendita.

Ogni biennio verrà riveduta l'attività svolta da ogni assegnatario e qualora si riscontri il mancato raggiungimento del minimo fissato il Comitato può proporre all'Ente gestore la riduzione dell'area di vendita assegnata.

Il minimo potrà essere ridotto senza produrre effetti restrittivi qualora eventi di forza maggiore non predeterminabili abbiano obiettivamente impedito o fortemente contenuto l'attività dell'assegnatario.

ART. 24 - DISCIPLINA DEGLI OPERATORI E DEL PERSONALE DA ESSI DIPENDENTE

Le organizzazioni dei produttori di cui alla Legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni ed integrazioni, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

Gli operatori alle vendite devono attenersi a quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 1 del 19.1.1998, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal presente regolamento; non è comunque consentito agli assegnatari dei posteggi l'acquisto di merci nel mercato per la rivendita nel mercato stesso.

I concessionari ammessi ad operare nel mercato per le vendite devono prestare all'Ente gestore cauzione fruttifera dell'importo e nei modi stabiliti dall'Ente gestore.

ART. 25 - REQUISITI SANITARI DEL PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, debbono essere in possesso del libretto sanitario aggiornato e dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 26 - VENDITA DEI PRODOTTI

Al Direttore del mercato spetta l'esecuzione dei controlli qualitativi sui prodotti in vendita nel mercato.

Il Direttore del mercato ha facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme in vigore, oppure di consentirne la vendita a condizione che i prodotti stessi vengano rilavorati per essere adeguati alle norme vigenti.

Agli assegnatari del servizio di vendita e al relativo personale dipendente, ai facchini e persone di fatica in genere ed ai rivenditori è proibito di intromettersi nelle contrattazioni altrui.

A tutto il personale di mercato, a qualunque categoria appartenga, è assolutamente proibito svolgere nel Mercato, sotto qualsiasi forma, anche in via eccezionale, attività di produttore o negoziante. E' pure proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime sia direttamente sia per conto terzi o per interposta persona.

Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, anche se essa sia normalizzata o presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso l'area di vendita.

Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

Per la classificazione, la calibrazione, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede dell'Unione Europea si applicano le norme comunitarie; per i prodotti non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal decreto ministeriale 7 agosto 1959, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli imballaggi contenenti prodotti ortofrutticoli devono essere rigorosamente conformi alle norme di Legge vigenti.

Chiunque alteri il peso del contenitore con bagnatura o altro artificio o ponga in vendita prodotti eccessivamente bagnati, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art. 31 del presente regolamento.

E' altresì vietata la vendita e la detenzione di merci confezionate con imballi o involucri di carta usata. Le eventuali diciture o stampa devono figurare sulla parte esterna, in modo da non essere a contatto con il prodotto.

Non possono essere introdotte nel mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, per la vendita, altro che le qualità di funghi freschi ammesse dal competente servizio d'igiene pubblica.

ART. 27 - VENDITE PER CONTO

Ai concessionari o sub-concessionari ed ai mandatari che svolgono le rispettive attività secondo le norme di Legge spetta una provvigione, determinata con le modalità di cui al precedente art.26 ed in misura comunque non superiore:

- 1) al dieci per cento del prezzo di vendita per il settore ortofrutticolo;
- 2) al dieci per cento del prezzo delle sementi, piante e derivati;
- 3) al dieci per cento del prezzo per il settore dei fiori;

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato (compreso lo scarico ed escluso il carico), nonché dello "star del credere".

Il concessionario o sub-concessionario potrà rivalersi sul committente delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente.

Delle operazioni medesime il concessionario o sub-concessionario informerà il Direttore del mercato ed il committente.

I concessionari o sub-concessionari ed i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per le merci vendute, non oltre il secondo giorno dalla avvenuta vendita. In ogni conto vendita deve risultare:

- 1) la natura e la qualità dei prodotti ed il numero dei colli;
- 2) il prezzo di vendita;
- 3) il peso di ciascuna partita o collo venduti;

4) il netto ricavato da accreditare al committente o mandante.

I concessionari o sub-concessionari e mandatari debbono tenere a disposizione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

In ogni mercato l'Ente gestore può organizzare un servizio per le vendite per conto terzi dei prodotti di cui al presente regolamento.

ART. 28 - CERTIFICAZIONE PER DERRATE NON AMMESSE ALLE VENDITE O DEPERITE

Gli operatori del mercato possono richiedere al Direttore del mercato la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme in vigore.

Per le merci invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore del mercato, il quale, d'intesa col predetto Servizio "Igiene Pubblica", eseguito il controllo sulle merci e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire agli effetti sanitari, la commerciabilità delle derrate, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.

Per le merci non idonee all'alimentazione urbana il Direttore del mercato rilascia un certificato comprovante la distruzione ovvero l'esecuzione delle altre disposizioni del medesimo Servizio "Igiene Pubblica".

L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al committente per uno dei motivi di cui il presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata, ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

Della esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita, come di quelle igienico-sanitarie, è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti posti in vendita.

ART. 29 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

L'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci sono regolati dal Direttore del mercato con apposito ordine di servizio.

ART. 30 - ORDINE INTERNO

E' vietato sia nel Mercato che nelle sue dipendenze:

- a) ingombrare i luoghi di vendita ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- c) sollecitare offerte e curare raccolte o sottoscrivere quale ne sia l'ente beneficiario;
- d) esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc, senza autorizzazione;
- e) introdurre animali in genere;

- f) accendere fuochi;
- g) accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
- h) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;
- i) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
- l) ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza.

Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti in mercato sono tenute ad esporre, in appositi albi predisposti dalla direzione, gli avvisi a carattere sindacale.

La pulizia dei locali, delle strade e degli spazi è disciplinata dal Direttore del mercato secondo le norme prescritte dall'Ente gestore, sentito il Comitato.

ART 31 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E AMMINISTRATIVI

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento di mercato, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, sono punite secondo i provvedimenti disciplinari che saranno fissati dal Comitato entro novanta giorni dall'approvazione dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Con questi provvedimenti il Comitato dovrà anche determinare e sanzionare le norme che regoleranno il confezionamento e la presentazione della merce nel Mercato.

I provvedimenti di cui al presente articolo, una volta assunti dal Comitato, dovranno essere approvati dall'Ente gestore divenendo parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ART. 32 - NORMA TRANSITORIA

Le norme del presente regolamento dovranno essere applicate agli atti e/o fatti assunti e/o verificati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento. Fino ad all'ora resteranno in vigore le norme del precedente regolamento purché non in contrasto con norme specifiche di Legge.

ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento di mercato entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente Gestore.